

# TI\_GERICHTE 12.2017.81 vom 6. März 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-03-06, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2017.81](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2017.81)

FR: TI\_GERICHTE 12.2017.81 du 6 mars 2019

IT: TI\_GERICHTE 12.2017.81 del 6 marzo 2019

## Regeste

Gestione patrimoniale, reati penali commessi dal funzionario bancario - documenti firmati in bianco dal cliente - colpa concomitante del cliente e interruzione del nesso di causalità adeguata, in concreto negate

## Erwägungen

### E. 1

L'appello 6 giugno 2017 contro la decisione 8 maggio 2017 del Pretore, notificata il 10 maggio successivo, è certamente tempestivo (art. 311 cpv. 1 CPC), come lo è la risposta 19 luglio 2017 a fronte dell'assegno termine di questa Camera di data 16 giugno 2017 (art. 145 cpv. 1 lett. b e 312 cpv. 2 CPC).

### E. 2

Nella prima parte del suo appello (punto 1, pag. 5 a 10) la banca sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, non sarebbe assolutamente pacifico che le operazioni oggetto della causa sarebbero state eseguite da C\_\_\_\_\_ in modo illecito e usando documenti firmati in bianco. Essa solleva al riguardo una serie di contestazioni rinviando ai suoi allegati di prima sede, sottolineando come non sia dimostrato che le firme sarebbero state rilasciate prima della compilazione degli ordini, che C\_\_\_\_\_ non aveva ammesso che tutte le operazioni fossero delle malversazioni, che mancava una confessione finale dell'imputato, che le sue dichiarazioni sono su certi punti inattendibili, che certe operazioni potevano essere avvenute per un'infinità di motivi, visti gli stretti rapporti tra gli accusatori privati, che il dispositivo della sentenza penale è una semplice approvazione dell'atto d'accusa e che questo si era limitato a riprendere le conclusioni del rapporto \_\_\_\_\_, che con particolare disinvoltura Cupolo "per avere il beneficio di un processo di un quarto d'ora con pena preconcordata sospesa aveva ammesso ciò che gli si chiedeva di ammettere". Dette contestazioni sono prive di fondamento. L'appellante sembra misconoscere i presupposti della procedura abbreviata che ha essa stessa avallato (v. doc. E, pag. 12 i.f.). Si impone quindi di rammentare in particolare che in virtù dell'art. 358 cpv. 1 CPP l'imputato può chiedere al pubblico ministero di procedere con rito abbreviato se ammette i fatti essenziali ai fini dell'apprezzamento giuridico e riconosce quanto meno nella sostanza le pretese civili. D'altro canto, ai sensi dell'art. 361 cpv. 2 CPP, nel dibattimento il tribunale interroga l'imputato e accerta se ammette i fatti su cui poggia l'accusa e se l'ammissione concorda con quanto risulta dagli atti. Infine, secondo l'art. 362 cpv. 2 CPP, se sono adempiute le condizioni del giudizio con rito abbreviato, il tribunale recepisce nella sentenza le fattispecie penali (les faits, die Straftatbestände), le sanzioni e le pretese civili figuranti nell'atto d'accusa. Nel caso concreto, e come già sopra ricordato, nel corso del suo interrogatorio del 10 giugno 2011 \_\_\_\_\_ C\_\_\_\_\_ aveva confermato le ricostruzioni effettuate dagli inquirenti e mostrategli nel corso dei

verbali (v. doc. 3/A14), senza alcuna obiezione al riguardo da parte del rappresentante legale di \_\_\_\_\_, mentre nel corso del dibattimento del 31 agosto 2012 la Corte delle assise correzionali di Lugano ha accertato che l'imputato aveva ammesso i fatti, ha ritenuto legale e opportuna la procedura abbreviata, ha considerato che l'accusa concordava con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa, ha riconosciuto le pretese civili e di indennizzo degli accusatori privati, tra cui figura pure \_\_\_\_\_, nella misura ivi indicata (v. doc. E, in particolare pag. 12 e 13). Pertanto, il tentativo dell'appellante di sminuire la portata di un giudizio reso nella procedura abbreviata e con essa le ammissioni dell'imputato è palesemente inopportuno. Ne consegue che le 7 operazioni svolte da Edoardo Cupolo descritte ai punti 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.7, 2.8, 2.10, 2.11, riprese nella petizione alle pagine 6 e 7, sono delle truffe ai danni della relazione \_\_\_\_\_ di cui \_\_\_\_\_ F \_\_\_\_\_ era avente diritto economico, svolte con le modalità ivi indicate (ossia con documenti falsi). Come il carattere illecito delle operazioni svolte da \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_ possa essere messo in dubbio non è dato comprendere mentre non è serio sostenere, dopo un'approfondita inchiesta penale alla quale ha partecipato la banca stessa, che quelle operazioni sono state poste a carico del dipendente della banca solo perché non riconosciute dall'attrice (v. appello, pag. 8 i.f.). In altri termini, se è vero che il giudice civile non è di principio vincolato dagli accertamenti del giudice penale, è altrettanto vero che non può certo dipartirsi dagli stessi sulla base di considerazioni della banca semplicemente volte a ipotizzare altri scenari, rispettivamente volte a minare la credibilità delle dichiarazioni rilasciate dall'accusato. Occorre infine sottolineare che il comportamento contraddittorio della banca, che in sede penale ha aderito al rito abbreviato mentre in sede civile ne mette in dubbio le risultanze, costituisce una palese violazione del principio della buona fede processuale (art. 52 CPC). Il Pretore, che ha ripreso il contenuto del giudizio penale, precisando che alla luce dello scenario dell'utilizzo illecito di istruzioni firmate in bianco, si imponeva l'esame del tema dell'interruzione o meno del nesso di causalità, rispettivamente della colpa concomitante della vittima (v. decisione impugnata, pag. 1 e 2 all'inizio), non ha pertanto affatto accertato in modo errato, o addirittura arbitrario i fatti, come preteso dall'appellante.

### **E. 3**

Come sopra esposto il Pretore ha escluso l'esistenza di una colpa concomitante della cliente, e a maggior ragione un'interruzione del nesso causale, quando il funzionario non ha svolto attività di gestione patrimoniale ma ha approfittato di documenti firmati in bianco per appropriarsi indebitamente, con agire di rilevanza penale, degli averi di quel cliente. Il primo giudice ha altresì precisato che, in base alla giurisprudenza del TF (4C.5/2007 e 4C.210/2002), dinanzi a dei reati penali le banche non possono trovare giustificazioni nell'agire del cliente, nel senso che il mancato controllo di questi sull'agire del suo consulente non è causale con l'illecita appropriazione.

### **E. 4**

Secondo l'appellante si impone invece l'applicazione della giurisprudenza secondo la quale costituisce una gravissima concolpa del cliente, tale da escludere ogni responsabilità della banca, il fatto di aver rilasciato a un funzionario un documento firmato in bianco che questi ha poi compilato a suo vantaggio, e che essa intravede nella sentenza del 7 maggio 2002 di questa Camera, inc. 10.1995.105/106/107, confermata dal Tribunale federale con sentenza del 12 novembre 2002, inc. 4C.210/2002. L'appellante fa quindi riferimento ad altre sentenze che andrebbero nella stessa direzione (v. appello, pt. 2.1). In seguito la banca

contesta l'applicazione al caso concreto della sentenza del TF 4C.5/2007, 1° giugno 2007, che condurrebbe a suo dire a un risultato urtante in ragione dei strettissimi rapporti fra la cliente e \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_ e per il cumulo delle negligenze della cliente.

## E. 5

L'appello si rivela avantutto su questo aspetto irricevibile poiché l'appellante non si confronta con il giudizio impugnato spiegando per quali ragioni le argomentazioni del Pretore sarebbero errate ma si limita a opporre le sue opinioni in merito ad alcune sentenze per poi fornire una sua lettura dei rapporti tra \_\_\_\_\_ F \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_, dalla quale vorrebbe dedurre delle negligenze a carico della prima, tali da escludere la sua responsabilità. Ciò premesso appare nondimeno opportuno esprimere alcune considerazioni che conducono alla conferma della pronuncia pretorile.

Manifestamente a torto l'appellante ritiene che la sentenza di questa Camera 7 maggio 2002, inc. 10.1995.105/106/107, debba qui trovare applicazione. In quel caso si era creato un rapporto contrattuale diretto tra il funzionario e il cliente, su iniziativa del primo, chiaramente riconoscibile dal secondo e concluso all'insaputa della banca, ai fini dell'operazione ivi descritta (v. in particolare consid. 3.1). Il cliente aveva invano contestato dinanzi al Tribunale federale l'esistenza di un rapporto contrattuale diretto tra lui e il funzionario (STF 4C.210/2002, 12 novembre 2002, consid. 2). Trattasi pertanto di una situazione completamente diversa rispetto a quella qui in esame. Già si è detto che il semplice richiamo a "altre sentenze, anche recenti, cantonali e federali" (v. appello, pag. 12 in alto), è irricevibile per assenza di motivazione. Anche volendo prescindere dalla carenza di motivazione, chiaramente a torto l'appellante ritiene inapplicabili al caso concreto i principi esposti nella sentenza del TF 4C.5/2007, 1° giugno 2007, in ragione degli asseriti "stretti rapporti personali" \_\_\_\_\_ F \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_.

Ricordato che, come esposto nei fatti, il contratto tra \_\_\_\_\_ F \_\_\_\_\_ e la banca \_\_\_\_\_ non prevedeva alcun mandato di gestione o amministrazione, aspetto su cui le parti concordano, si deve sottolineare che l'esistenza di "accordi particolari di gestione e amministrazione tra C \_\_\_\_\_ e la cliente" in virtù di "stretti rapporti personali", è priva di riscontri concreti, come rettamente evidenziato dalla parte appellata (v. risposta 19 luglio 2017, pag. 13). Il contenuto del verbale d'interrogatorio 12 gennaio 2005 di \_\_\_\_\_ F \_\_\_\_\_ (v. doc. 3/B3, ossia il medesimo verbale richiamato dall'appellante), smentisce infatti ampiamente la tesi dell'esistenza dei pretesi accordi. In altri termini, è perfettamente corretto quanto rilevato dal Pretore sul tema dell'inesistenza di un comportamento interruttivo del nesso di causalità (adeguata), e quindi sull'assenza di colpa concomitante, nel senso che \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_ aveva semplicemente approfittato dei documenti che aveva chiesto alla cliente di firmare in bianco (cliente che si fidava di lui ed era convinta che comunque per i prelevamenti occorreva la sua firma: v. ancora doc. 3/B3, pag. 3, quarta riga, pag. 4, righe 6 a 8) per appropriarsi indebitamente, ossia con agire di rilevanza penale, degli averi di quella stessa cliente (v. giudizio impugnato, pag. 2 i.f., 3 in alto). Ne segue, come precisa il TF nella sentenza 4C.5/2007 del 1° giugno 2007, richiamata dal primo giudice, che la banca deve rispondere del suo ausiliario C \_\_\_\_\_ come se avesse agito lei stessa, ai sensi dell'art. 101 cpv. 1 CO (v. consid. 5.3). Come in quel caso infatti l'assenza di causalità adeguata tra il comportamento dell'attrice e il danno subito è evidente, poiché il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita non vogliono affatto che le banche, tramite loro ausiliari, si appropriino degli averi dei clienti che hanno rilasciato documenti firmati in bianco. Con altre parole, la fiducia riposta nel funzionario è per definizione strettamente connessa alla fiducia riposta

nell'istituto bancario, pertanto quest'ultimo non può sottrarsi in modo pretestuoso dalla propria responsabilità, codificata dall'art. 101 CO, in presenza di violazioni del rapporto di fiducia commesse dal primo, senza dimenticare che esercita un'attività soggetta a una particolare sorveglianza. Sempre riprendendo i ragionamenti espressi dal TF (v. sentenza citata, consid. 8.5), il dolo commesso dal dipendente di \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_ nell'appropriarsi degli averi della cliente \_\_\_\_\_ F \_\_\_\_\_ è talmente enorme (v. sopra consid. C e consid. 2) da privare di qualsiasi rilevanza, sotto il profilo della causalità adeguata, e di conseguenza della colpa concomitante, il comportamento di quest'ultima. Per concludere, e riassumendo, la banca deve rispondere delle malefatte del suo ausiliario come se le avesse compiute lei stessa.

## **E. 6**

Alla luce di quanto precede l'appello della AP 1, nella misura in cui è ricevibile, dev'essere respinto con conseguente conferma della decisione

## **E. 8**

maggio 2017 del Pretore del Distretto di Lugano. Le spese processuali e le ripetibili seguono la soccombenza dell'appellante. Trattandosi di una decisione incidentale la tassa di giustizia è fissata in considerazione degli elementi indicati all'art. 2 cpv. 1 LTG, non giustificandosi in seconda istanza di fissare gli oneri processuali con una (per ora ipotetica) ulteriore decisione. Le ripetibili sono invece calcolate in base agli art. 6, 11, 13 e 14 Rtar. L'importo determinante ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale è superiore a fr. 30'000.-. Per questi motivi, richiamati gli art. 95, 104 e 106 CPC, la LTG e il Rtar, decide: I. L'appello 6 giugno 2017 della AP 1, nella misura in cui è ricevibile, è respinto. II. Le spese processuali dell'appello, di complessivi fr. 5'000, già anticipate dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere a AO 1 e AO 2 complessivi fr. 7'000.- a titolo di ripetibili. III. Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello II

presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici (v. pag. seguente) Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defaticante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.